

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 75-3813

Criteri per l'individuazione delle aree e delle strutture demaniali da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea di navigazione sulle acque piemontesi e dei relativi canoni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 16-3134 in data 19/12/2011, integrata con deliberazione n. 26-4229 in data 30/07/2012.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera k), della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2, competono alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione demaniale temporanea e concessione demaniale ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali riconducibili ai laghi Maggiore, Orta e Viverone, nonché alle ulteriori vie di navigazione individuabili ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della medesima legge;

- ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 17 gennaio 2008 n.2, "la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi";

- con deliberazione della Giunta regionale n. 16-3134 in data 19/12/2011, integrata con deliberazione n. 26-4229 in data 30/07/2012, sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle aree, delle strutture demaniali da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea sulle vie di navigazione piemontesi e dei relativi canoni, ed è stato approvato lo schema di concessione tipo da rilasciare al gestore del servizio stesso;

- nell'adozione degli atti sopra citati, pur individuando criteri a valenza generale, si è fatto riferimento, in modo particolare, alle problematiche connesse all'assegnazione in concessione dei beni strumentali funzionali all'esercizio del servizio pubblico di linea sulle acque del lago Maggiore.

Con tali atti è stato in particolare deliberato:

- che i beni demaniali da assegnare debbano essere individuati in modo unitario e funzionale al servizio e che vengano concessi in via esclusiva al soggetto che gestisce il servizio;

- di confermare le attuali stazioni di imbarco del servizio di trasporto pubblico di linea presenti sul lago Maggiore.

- che i canoni di concessione dei beni demaniali – riferiti al lago Maggiore - al fine di dare omogeneità di comportamento, debbano essere quantificati stabilendo criteri simili a quelli vigenti sull'altra sponda del lago Maggiore in territorio lombardo;

- che la durata delle concessioni dei beni demaniali necessari all'esercizio del servizio pubblico di linea può avere una durata massima di 5 anni e in ogni caso una durata non superiore a quella della concessione di esercizio;

- che la Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore Garda e di Como, per la particolare natura di Organo dello Stato, continuerà ad esercitare il servizio pubblico di linea sul lago Maggiore, in esecuzione della Legge 614/1957 e avrà diritto a perpetuare le occupazioni in essere nonché al rilascio della relativa concessione.

E' stato inoltre disposto che, per quanto compatibili, i criteri di cui sopra avrebbero trovato applicazione su tutte le vie di navigazione piemontesi.

Con gli atti richiamati è stato altresì approvato lo schema di concessione tipo da utilizzarsi per l'assegnazione delle aree e delle strutture al gestore del servizio pubblico di linea ed è stata approvata la tabella dei canoni da applicarsi ai beni presenti sul lago Maggiore.

Ciò premesso, si rileva che il servizio di linea sulle acque del lago Maggiore si caratterizza da un lato per le rilevanti dimensioni delle strutture portuali e degli attracchi allo scopo utilizzati, dall'altro per la natura del soggetto che svolge tale servizio (la sopraccitata Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como) e che le spese per la gestione del servizio sul lago Maggiore non incidono sul bilancio regionale per quanto riguarda gli oneri riconducibili al trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Nelle restanti realtà piemontesi si individuano peculiarità diverse quali: le più limitate dimensioni dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività o la diversa natura del soggetto preposto al servizio, che può essere anche privata, come avviene sulle acque del lago d'Orta.

In tale ultimo caso, la concessione di servizio viene rilasciata dalla Provincia territorialmente competente (Provincia di Novara) a seguito di bando di gara, con oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Si ritiene pertanto opportuno ridefinire i criteri precedentemente individuati al fine di renderli applicabili a tutte le realtà del servizio pubblico di linea sulle vie d'acqua piemontesi procedendo alla revoca delle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 16-3134 in data 19/12/2011 e n. 26-4229 in data 30/07/2012.

A tale scopo si ravvisa l'esigenza di individuare dei criteri:

1. per l'individuazione delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea;
2. per la definizione dei canoni di concessione;
3. per la definizione delle clausole dell'atto di concessione.

Con riferimento alla individuazione delle aree e delle strutture demaniali da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea

- preso atto che le stazioni lacuali e le strutture portuali sono nella maggior parte comprese nelle "zone portuali piemontesi", ove vi sono beni che seppur funzionali all'esercizio del servizio di linea, non sempre sono a diretto o esclusivo uso del gestore del servizio di linea determinando problemi di relazione fra i diversi concessionari, si ritiene che il massimo accorpamento in capo al gestore del servizio di linea dei beni posti all'interno delle stazioni lacuali e funzionali al servizio

pubblico rappresentino il più alto livello di efficienza nella gestione delle stazioni lacuali e del servizio pubblico stesso.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che :

- l'individuazione delle aree avvenga in modo unitario e funzionale al servizio stesso, così che non si creino interferenze con ogni aspetto inerente lo svolgimento dell'attività di trasporto di linea;
- le aree siano assegnate in via esclusiva al gestore, tenuto conto delle esigenze da questo manifestate, e ne sia garantito l'accesso e la piena fruizione per l'attività in argomento; ove si riscontri la presenza di beni da attribuire al gestore, attualmente in uso a terzi, il gestore stesso potrà concordare, direttamente con i soggetti terzi e nel rispetto dei diritti di questi ultimi forme di gestione più funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale.

Con riferimento alla definizione dei canoni.

Preso atto che:

- ai sensi del citato articolo 8 comma 9 della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 compete alla Regione la determinazione del canone di concessione;
- a seguito dell'approvazione della l.r. 2/2008 i Comuni o le Gestioni associate dei Comuni interessati dai bacini demaniali gestiscono i beni del demanio della navigazione ed introitano i relativi canoni, attuazione avvenuta con D.G.R. n. 33- 9130 del 7/07/2008;
- che i canoni stabiliti con le precedenti deliberazioni di definizione dei criteri riguardavano principalmente il lago Maggiore ed erano stati determinati, tenuto conto delle diverse strutture presenti, adottando criteri similari a quelli vigenti sull'altra sponda del lago Maggiore in territorio lombardo;
- lungo le restanti vie d'acqua piemontesi sono presenti strutture di attracco e di stazionamento di più modeste dimensioni rispetto a quelle del lago Maggiore e che pertanto anche i relativi canoni dovranno essere rapportati all'entità dei singoli beni concessi.

Si ritiene che:

- al fine di dare omogeneità di comportamento i canoni di concessione dei beni demaniali presenti sul lago Maggiore o di beni demaniali aventi caratteristiche analoghe agli stessi, debbano essere quantificati stabilendo criteri similari a quelli vigenti sull'altra sponda del lago Maggiore in territorio lombardo e che le tariffe per la determinazione del canone annuo debbano essere quelle indicate ai punti 1 e 2 di cui all'Allegato "1";
- per i luoghi di imbarco che si caratterizzano per avere strutture di attracco di più limitate dimensioni, composte da soli pontili e relativi accessi, oppure qualora siano presenti strutture di stazionamento più ridotte, diverse da porti attrezzati, il canone sia determinato in funzione della rilevanza dei beni concessi secondo quanto indicato ai punti 3 e 4 della tabella riportata all'Allegato "1".
- gli importi dei canoni stabiliti nell' Allegato "1" hanno decorrenza dall'anno 2016 e trovano applicazione quali indennizzi per gli anni antecedenti il 2016;
- per gli anni successivi, i canoni sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della l.r. n. 2/2008 e all'art. 25, comma 1, del regolamento regionale 28.7.2009, n. 13/R.;

Con riferimento alla definizione delle clausole dell'atto di concessione.

Preso atto :

- della specificità del servizio effettuato sul lago Maggiore, svolto dalla Gestione Governativa, che esercita il servizio in base alla legge dello Stato e che, in quanto Organo statale, dipende da questo per il proprio finanziamento e la conseguente capacità di spesa;
- che in altre realtà piemontesi il servizio viene svolto secondo modalità e durata determinata in sede di procedura di gara di affidamento della concessione di servizio di trasporto pubblico locale;
- che ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della l.r. n. 2/2008 e s. m. e i., compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi;
- che per l'espletamento del servizio di trasporto di navigazione di linea vengono utilizzati beni, aree e strutture appartenenti al demanio idrico dello Stato o riconducibili nei diritti della Regione.

Si ritiene che:

- la durata delle concessioni dei beni demaniali necessari all'esercizio del servizio pubblico di linea può avere una durata massima di 5 anni e in ogni caso una durata non superiore a quella della concessione di esercizio;
- per la particolare natura di Organo dello Stato, finché la "Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como" continuerà ad esercitare il servizio pubblico di linea sul lago Maggiore, in esecuzione della Legge 614/1957, avrà diritto a perpetrare le occupazioni in essere e, pertanto, avrà diritto al rilascio della concessione;
- l'atto di concessione dovrà prevedere che siano posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento in efficienza dei beni concessi e per le concessioni pluriennali dovrà essere previsto l'obbligo di presentazione di un piano di manutenzione; particolari clausole potranno disciplinare eventi straordinari non prevedibili tenendo conto della specificità dei beni concessi o del soggetto concessionario, così come potranno essere disciplinate in modo specifico le spese a carico della Gestione Governativa in quanto subordinate ai limiti imposti dal bilancio dello Stato;
- l'atto di concessione dovrà prevedere clausole a salvaguardia dei beni concessi ed a tutela del concedente;
- in relazione alla specificità di ciascun ambito oggetto di concessione, tenuto conto delle necessità espresse dal gestore al fine dell'espletamento del servizio pubblico, con il singolo atto concessorio, potranno essere definite e regolamentate particolari condizioni di utilizzo.

I criteri di cui sopra troveranno applicazione anche nel caso di contratti di servizio non superiori all'anno, per i quali, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. k), articolo 8, comma 2, della L. R. n. 2/2008 e dell'articolo 19 del regolamento regionale 13/R - 2009 è previsto il rilascio di autorizzazione temporanea.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 e s.m.i.

visto il Regolamento regionale 13/R/2009 e s.m.i.

la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

- di approvare i criteri indicati in premessa, per l'individuazione delle aree e delle strutture demaniali da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea svolto dai gestori del servizio stesso sulle vie navigabili piemontesi;

- di approvare i criteri indicati in premessa, per la definizione del contenuto dell'atto di concessione da rilasciarsi ai gestori del servizio pubblico di linea sulle vie navigabili piemontesi;
- di approvare i criteri e le tariffe per la determinazione del canone annuo, riportati in premessa, da applicarsi ai gestori dei servizi di navigazione di linea sulle acque piemontesi, per il rilascio delle concessioni, così come indicati nell'allegato "1" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Dirigente del Settore regionale Tecnico Novara – Verbania le procedure relative delle concessioni demaniali o delle autorizzazioni demaniali temporanee con il gestore del servizio pubblico di linea ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera k della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 16-3134 in data 19/12/2011, e la deliberazione della Giunta regionale n. 26-4229 in data 30/07/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/20 frase "nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. in data

Criteria e tariffe per la determinazione dei canoni annui di occupazione dei beni del demanio della navigazione da concedere per l'esercizio del servizio pubblico di linea

Rif	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TARIFFA ANNUA	AGGIORNAMENTO ANNUO DELLA TARIFFA	NOTE
	Beni demaniali	metodo	€		
1	Stazioni lacuali di imbarco (1)	Valutazione in base al numero dei pontili di imbarco della stazione lacuale di imbarco	Ogni pontile di imbarco persone €100,00 Ogni pontile di imbarco automezzi €250,00	Rivalutazione annuale ISTAT ai sensi dell'art. 8, comma 8, della l.r. n. 2/2008 e dell'art. 25, comma 1, del regolamento regionale n. 13 del 28.7.2009.	Tutte le tariffe sono a corpo (1) Tutte le valutazioni sono comprensive dei fabbricati e di tutti i manufatti insistenti sopra le aree occupate
2	Porti e strutture portuali o cantieristiche (1)	Valutazione in base al numero dei porti o delle strutture portuali esistenti	Ogni porto o struttura portuale €5.000,00		
3	Darsene di stazionamento o assimilabili prive di fabbricati o attrezzature	Valutazione in base al numero darsene esistenti	Ogni darsena €250,00		
4	Pontili di imbarco con relative rampe d'accesso privi di altre strutture)	Valutazione in base al numero dei pontili di imbarco	Ogni pontile di imbarco persone €50,00		